

 Atto di Giunta	Area Risorse Finanziarie	N. Proposta: DG/PRO/2023/343 N. Repertorio: DG/2023/282 N. P.G.: 832788/2023
Oggetto: RETTIFICA ALLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE VALIDE PER L'APPLICAZIONE PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO A DECORRERE DAL 01/04/2024 DG/PRO/2023/277.		

LA GIUNTA

Visti:

- l'art.4 del D.Lgs.23/2011, in base al quale i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di Comuni, nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criterio di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
- il regolamento P.G. n. 1675/2012 relativo all'istituzione e disciplina dell'Imposta di Soggiorno di cui al suddetto art. 4 del D.Lgs.23/2011 e ss.mm.ii e la delibera di Consiglio P.G. n. 528563/2020 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno e ss.mm.ii., alla luce delle modifiche apportate dall'art. 180 del D.L. 34/2020.

Premesso che:

- con delibera di Giunta P.G. n. 104824/2012 sono state approvate le tariffe dell'Imposta di Soggiorno per l'anno 2012;
- con delibera di Giunta P.G. n. 731/2013 sono state approvate le tariffe dell'Imposta di Soggiorno per l'anno 2013 ed è stata introdotta la tariffa unica per campeggi e ostelli;
- con delibera di Giunta P.G. n. 360288/2014 sono state approvate le tariffe dell'Imposta di Soggiorno a decorrere dal 1^a febbraio 2015;
- con delibera di Giunta P.G. n. 269768/2017 sono state confermate le tariffe vigenti ed è stato previsto che dal 1^a ottobre 2017, sui canoni o corrispettivi di soggiorno incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, con riferimento a tutte le fattispecie assoggettate all'imposta di soggiorno e indipendentemente dalle diverse caratteristiche del rapporto con gli ospiti, la tariffa relativa all'Imposta di Soggiorno sia applicata in misura percentuale del 5% sul costo della camera o appartamento (comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) con il limite massimo di 5 euro a persona per notte di soggiorno;
- con delibera di Giunta P.G. n.532955/2018 è stato deliberato di applicare la tariffa relativa all'Imposta di Soggiorno in misura percentuale del 6% (sempre con il limite massimo di 5 euro a persona per notte di soggiorno) sui canoni o corrispettivi di soggiorno incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici e sono state approvate nuove tariffe, sulla base delle nuove fasce tariffarie definite dal Consiglio comunale con la delibera DC/PRO/2018/20 che ha previsto l'accorpamento - a decorrere dal 01/01/2019- delle fasce di prezzo da cinque a tre (oltre alla tariffa unica per campeggi e ostelli):

1- fascia 1-70,99 € tariffa 3,00 € a persona per singolo pernottamento ;

- 2- fascia 71-120,99 € tariffa 4,00 € a persona per singolo pernottamento;
- 3- fascia oltre 121 € tariffa 5,00 € a persona per singolo pernottamento;
- 4- campeggi ed ostelli tariffa 1,50 € a persona per singolo pernottamento;

- con delibera di Giunta P.G. n. 154372/2019 è stato deliberato che l'Imposta di Soggiorno da calcolare in misura percentuale del 6% sul costo della camera o appartamento sia da applicarsi limitatamente alle ipotesi di locazione breve di cui all'art.4 comma 1 e 5 ter del D.L.50/17 e di locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all'art.12 della L.R. Emilia-Romagna n.16/2004 qualora -per entrambi i suddetti casi- i canoni o corrispettivi del soggiorno siano incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici.

Dato atto che i principi affermati dall'art. 4 del d.lgs 23/2011 richiedono che l'Imposta di Soggiorno debba essere applicata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo.

Rilevato che, così come previsto nel Documento Unico di Programmazione 2024-2026, l'Amministrazione comunale intende implementare un piano di revisione in aumento delle tariffe, alla base e in coerenza con gli obiettivi di investimento sulle attività funzionali allo sviluppo del turismo.

Considerato che, in relazione a tale piano e all'esperienza maturata negli ultimi anni nella gestione dell'Imposta di Soggiorno, è emersa la necessità di adeguare l'attuale disciplina regolamentare allo scopo di prevedere una tariffa dell'Imposta di soggiorno calibrata al prezzo dell'alloggio, che tenga maggiormente conto dei soggiorni venduti a prezzi più economici.

Considerato che il Consiglio, con la delibera DC/PRO/2023/85, ha deciso di rivedere le fasce tariffarie sulla base delle quali viene calcolata l'imposta, prevedendo di reintrodurre la fascia tariffaria per corrispettivo giornaliero del soggiorno a persona da 1 a 30,99 euro, di fatto sdoppiando la prima fascia per corrispettivo giornaliero del soggiorno da 1 a 70,99 euro (già approvata con delibera DC/PRO/2018/20) in due fasce tariffarie distinte, con valore da 1 a 30,99 (prima fascia) euro e da 31 a 70,99 euro (seconda fascia).

Dato atto dell'avvenuta consultazione in data 02/11/2023 e 09/11/2023 del Tavolo Tecnico, di cui all'art. 10 del Regolamento, formato delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo alberghiero ed extralberghiero.

Evidenziato che, in linea con quanto previsto nel Documento Unico di programmazione, alla modifiche delle fasce tariffarie (art. 4 del regolamento P.G. n. 528563/2020) deve seguire il necessario adeguamento delle attuali disposizioni in materia di tariffe con apposita delibera di Giunta.

Ritenuto opportuno pertanto procedere, a partire dall'annualità 2024, ad una ridefinizione delle tariffe e al parallelo aggiornamento delle tariffe (percentuale e forfettaria) rispettivamente previste in caso di canoni o corrispettivi di soggiorno incassati con l'intermediazione dei soggetti che gestiscono portali telematici o intermediari immobiliari e in caso di pernottamento presso campeggi ed ostelli.

Vista la delibera di Giunta DG/PRO/2023/277 N. P.G. 810677/2023 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta di soggiorno a partire dal 01/04/2024, in base alla quale la Giunta ha determinato:

- a) sui canoni o corrispettivi di soggiorno incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, la tariffa relativa all'Imposta di Soggiorno in misura percentuale del 7,5% sul costo della camera o appartamento (comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) con il limite massimo di 5 euro a persona per notte di soggiorno;
- b) le seguenti tariffe relative all'Imposta di Soggiorno di cui all'art. 4 D.lgs.23/11, così come disciplinata dal regolamento comunale P.G.n.528563/2020 e successive modifiche e integrazioni:

- 1) da 1 a 30,99 euro: tariffa 3,50 euro a persona per singolo pernottamento;
- 2) da 31 a 70,99 euro: tariffa 4,20 euro a persona per singolo pernottamento;
- 3) da 71 a 120,99 euro: tariffa 4,60 euro a persona per singolo pernottamento;
- 4) da 121 euro: tariffa 5 euro a persona per singolo pernottamento;
- 5) campeggi e ostelli: tariffa fissa 2 euro a persona per singolo pernottamento.

Dato atto:

-che a fronte della volontà dell'Amministrazione di garantire l'invarianza della tariffa (3,00 euro a persona) associata alla prima fascia di cui all' art. 4 del regolamento P.G. n. 528563/2020 e ss.mm.ii. (da 1 a 30,99 euro), per mero errore materiale è stata definita per tale fascia la tariffa di 3,50 euro a persona per singolo pernottamento;

- che si rende pertanto indispensabile rettificare quanto deliberato con delibera di Giunta DG/PRO/2023/277 N. P.G. 810677/2023.

Rilevato che:

- ai sensi dell' art.4 comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'Imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e possono istituire o rimodulare l'Imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

- i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe dell'Imposta di soggiorno e del contributo di sbarco hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, che deve essere eseguita dal MEF entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale [art. 13, comma 15-quater, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019].

- le nuove disposizioni sono destinate ad avere applicazione a decorrere dal 01/04/2024 al fine di consentire - a favore dei gestori delle strutture ricettive e dei relativi clienti - le necessarie attività di informazione e di aggiornamento degli applicativi informatici .

Visti gli articoli 42 comma 2 lett. f) e 48 comma 2 del D.Lgs. 267/00 in materia di deliberazioni tariffarie.

Dato atto che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi in termini di aumento dell'entrata sono stati valutati nel bilancio di previsione 2024-2026 dell'Ente.

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

Preso infine atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dalla Responsabile Area Risorse Finanziarie.

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie.

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

DI APPROVARE, dal 1 aprile 2024:

a) sui canoni o corrispettivi di soggiorno incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, la tariffa relativa all'Imposta di Soggiorno in misura percentuale del 7,5% sul costo della camera o appartamento (comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) con il limite massimo di 5 euro a persona per notte di soggiorno;

b) le seguenti tariffe relative all'Imposta di Soggiorno di cui all'art. 4 D.lgs.23/11, così come

disciplinata dal regolamento comunale P.G.n.528563/2020 e successive modifiche e integrazioni:

- 1) da 1 a 30,99 euro: tariffa 3,00 euro a persona per singolo pernottamento;
- 2) da 31 a 70,99 euro: tariffa 4,20 euro a persona per singolo pernottamento;
- 3) da 71 a 120,99 euro: tariffa 4,60 euro a persona per singolo pernottamento;
- 4) da 121 euro: tariffa 5 euro a persona per singolo pernottamento;
- 5) campeggi e ostelli: tariffa fissa 2 euro a persona per singolo pernottamento.

Infine, con votazione separata all'unanimità

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.